

N. R.G. [REDACTED] /2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] /2015 promossa da:

[REDACTED]
MICHELE

con il patrocinio dell'avv. GUERRIERI
, , elettivamente

domiciliato in Ancona, via Marsala 17

ATTORE/I

contro

S.P.A. (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED] Piazza

CONVENUTO/I

Uditi i difensori delle parti che all'udienza odierna del 27 settembre 2016 hanno concluso
come da verbale di udienza ed in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, agente della [REDACTED] a. dall'1.1.2004 al 31.12.2014, chiede la condanna della
società preponente al pagamento della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.,
del FIRR 2014 nonché dell'indennità di incasso per l'attività di riscossione crediti svolta
durante il rapporto.

Si contesta, invece, da parte convenuta l'esistenza dei presupposti di legge previsti per
l'erogazione dell'indennità di cessazione del rapporto, nonché il mancato svolgimento
dell'attività di riscossione denaro.

Cominciando da tale ultima domanda, si rileva che il contratto di agenzia sottoscritto dalle
parti in data 1.1.2004 prevedeva espressamente (punto 6-RISCOSSIONI) che l'agente

- OMISSIS



intrattenesse già rapporti commerciali con il preponente stesso con riguardo ad altre merci non esclude che essa possa essere considerato quale nuovo cliente acquisito dall'agente commerciale, qualora questi, grazie ai propri sforzi, sia riuscito a porre in essere rapporti commerciali tra il soggetto in questione e lo stesso preponente con riguardo alle merci di cui gli sia stata affidata la vendita").

Deve, pertanto, alla luce delle stesse ammissioni di parte convenuta, ritenersi integrato il requisito dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari anche con i clienti esistenti.

Quanto, poi, al fatto che la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti, parte convenuta ha allegato che di tali 63 nuovi clienti solo 28 avrebbero effettuato ordinazioni anche nel 2015, ossia dopo la cessazione del mandato del ricorrente.

Ebbene, anche dando per provata la circostanza, si rileva che l'aver mantenuto rapporti di affari con quasi la metà dei clienti procacciati negli anni dall'ex agente configura un sostanziale vantaggio per la preponente che si trova a poter contare su una piattaforma commerciale già sostanzialmente avviata. Prova ne è che la [REDACTED] ha ricavato, fino al settembre 2015, un fatturato di circa 344.000,00 euro che, seppure ben inferiore a quello procacciato durante la presenza del ricorrente, rimane, comunque, di molto superiore a quello trovato al suo ingresso dallo stesso. Peraltro, esaminando il doc. 14 di parte convenuta, si evince che alcuni dei clienti che non sono rimasti alla [REDACTED] avevano già cessato il proprio rapporto commerciale ben prima dell'uscita dell'[REDACTED], sicché nessuna aspettativa di ricavi poteva derivare da questi clienti.

Si deve, ritenere, pertanto, soddisfatta la prima condizione di cui al citato art. 1751 c.c..

Allo stesso modo, il pagamento di tale indennità corrisponde, senz'altro, ai principi di equità, tenuto conto del rapporto ultradecennale che legava le parti e della perdita da parte dell'agente di provvigioni idonee, per la loro entità, a garantire, anche da sole, le esigenze di vita dell'agente.

Per quanto, infine, concerne la sua quantificazione, si deve osservare come la normativa codicistica preveda solo un tetto massimo e non anche un limite minimo, né detti un espresso criterio di calcolo che possa valere quale parametro per un giudizio di quantificazione.

Di conseguenza, la regola fondamentale che deve guidare il giudicante in sede di quantificazione è quella dell'equità (cui fa espresso riferimento, in motivazione, la Suprema Corte in recenti sentenze come la n. 23966/08 e, da ultimo, la n. 15203/10; equità che viene

— OMISSIS —



Essendo tale somma stata versata all'odierna udienza e non ravvisandosi ragioni per una sua migliore quantificazione, la domanda va respinta.

Considerato il parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione di due terzi, con condanna, per il restante terzo, in capo alla soccombente, come da liquidazione in dispositivo (tenendo conto del rifiuto della proposta conciliativa pari ad euro 20.000,00).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n° 1484/15 R.C.L., così provvede nel contraddittorio tra le parti:

- In parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta [REDACTED] s.p.a. a corrispondere al ricorrente la somma di euro 26.420,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Respinge per il resto il ricorso;
- Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente un terzo delle spese di lite che liquida, d'ufficio e per l'intero, in euro 5.500,00 per compenso professionale, euro 379,50 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona il 27 settembre 2016

Il Giudice

dott. Arianna Sbano
(atto sottoscritto digitalmente)

